



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA

Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Dott. Mariarosa Pipponzi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa N. 804/2016 R.G. promossa da:

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. BEZZI DOMENICO e , con
elezione di domicilio in Indirizzo Telematico, presso e nello studio dell'avv. BEZZI
DOMENICO

Ricorrente

contro

[REDACTED] IN PERSONA DEL SINDACO PRO TEMPORE con sede in
[REDACTED]

Convenuto Contumace

Oggetto: retribuzione



MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

In via preliminare si precisa che, in ossequio alle recenti modifiche legislative di cui alla legge di conversione n.132\2015 pubblicata in data 20 agosto 2015, la sentenza sarà redatta in modo sintetico (ved. Art. 16-bis, **comma 9-octies**, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) “ *gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica* ” (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2-ter), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132.) . Pertanto la presente sentenza verrà redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla L. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie .

Oggetto del presente ricorso è la richiesta di [REDACTED] segretario comunale di fascia professionale B nominato titolare della segreteria convenzionata dei comuni di [REDACTED], di ottenere il pagamento dei cd diritti di segreteria maturati a suo favore ed accantonati dal Comune di [REDACTED] in quanto in alcuno dei comuni sopra indicati esisteva un dirigente. Il comune convenuto, rimasto contumace, aveva infatti deliberato che i diritti di segreteria spettanti al ricorrente per il terzo trimestre 2015 erano pari ad euro 2.325,36 ma ne aveva sospeso la erogazione in attesa o di un provvedimento del Ministero dell'Interno o di una decisione del giudice del lavoro. La domanda del ricorrente è fondata e merita accoglimento

L'art. 10, comma 2 bis d.l. 90/2014, invocato dal ricorrente, dispone: “*Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al*



comune ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, e' attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento". Ciò posto, si ritiene che il ricorrente abbia diritto alla quota del provento annuale spettante al Comune, trattandosi di Ente al cui servizio non operano (fatto pacifico fra le parti) figure dirigenziali.

La lettera della norma sopra richiamata è chiara in tal senso, laddove dispone che *"Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale (...) una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, e' attribuita al segretario comunale rogante (...)".* L'inciso *"e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale"* serve, come reso evidente dall'avverbio *"comunque"* che significa *"in ogni caso"*, a prevedere l'attribuzione della quota ai segretari comunali privi di qualifica dirigenziale (ovvero quelli di fascia C), anche se in servizio presso Comuni dotati di figure dirigenziali e quindi in casi diversi ed ulteriori rispetto a quello oggetto di giudizio.

Ne segue che la qualifica dirigenziale del ricorrente, in quanto inserito in fascia B, non è in alcun modo ostativa all'attribuzione della quota di cui si discute e che il Comune convenuto deve provvedere al pagamento di quanto accantonato.

Trattasi, peraltro, di interpretazione in linea con l'art. 37 CCNL Segretari Comunali che, nel novero delle voci che compongono la retribuzione, annovera anche i diritti di segreteria che sono distinti dallo stipendio tabellare e dalla indennità di posizione che consente ai segretari comunali l'operatività del meccanismo del cd galleggiamento ma solo qualora esista nell'ente una figura dirigenziale, nel caso in esame del tutto assente.



Sicchè solamente in presenza di una figura dirigenziale ed in presenza del conseguente diritto al galleggiamento nella indennità di posizione del segretario comunale di fascia B, potrebbe essere escluso il riconoscimento dei diritti di segreteria .

La chiarezza del testo normativo induce ad escludere interpretazioni diverse fondate sulla finalità in ipotesi perseguita dal legislatore e così a dissentire dalla decisione della Corte dei Conti, sezione delle autonomie, che il 24 giugno 2015 ha stabilito che i diritti di rogito, anche nei Comuni privi di dirigenti, spettano solo ai segretari di fascia C. La stessa, infatti, tiene dichiaratamente conto più che del piano testo normativo, della necessità di preferire le *“esigenze di maggiori entrate degli enti”* rispetto all’interesse *“particolare del segretario comunale”*.

Il Comune, quindi, deve corrispondere al ricorrente la somma di euro 2.325.36 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con la decorrenza di legge.

Le spese di lite in relazione alla novità della questione trattata possono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:

accoglie il ricorso e condanna parte convenuta a versare al ricorrente la somma di euro 2.325.36 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria
compensa le spese di lite

Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Brescia il 19/01/2017

il Giudice del lavoro
Dott. Mariarosa Pipponzi

